



Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con l'operatore economico Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center in cloud di AIFA - CIG 9540402CC7 – CUI S97345810580202200001 (Mod. 232_01 prot. n. 176731906 del 07/12/2022 – Mod. 232_2 n. 149/2022, prot. n. 141892 del 07/12/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e in particolare l'art. 63 comma 2 lett. c) a tenor del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata *“c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di *“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP)* di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT”* da attuare in forza del *“Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione”* previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della sopra citata Legge di stabilità n. 208/2015;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la

trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgiD che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgiD, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Visto l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Visto il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 ed approvato, *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"* dell'Agenzia, con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 - come modificato con successive determinate direttoriali nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022, 516/2022 e 522/2022;

Tenuto conto che in detto Programma è stato espressamente previsto l'acquisto dei servizi in oggetto col CUI S97345810580202200001;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 di *"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* che impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di attenersi a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero aderire alle convenzioni Consip per la fornitura di beni e servizi;

Visto l'art. 1 comma 512 della sopra citata L. di stabilità n. 208/2015 e ss. mm. ii., in virtù del quale *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

Visto il successivo comma 516 del predetto art. 1 della legge di stabilità 2016, in virtù del quale *"Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid"*;

Visto il Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1 "Servizi di cloud computing" (CIG Originario 55187486EA), aggiudicato al R.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A.;

Visto il Contratto Esecutivo stipulato in data 11/07/2018 da AIFA in adesione al sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80);

Visto l'art. 35 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni e innovazione digitale) il quale ha introdotto la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità (il cd. Polo Strategico Nazionale o PSN) localizzata sul territorio nazionale che dovrà ospitare i dati e i servizi

strategici di tutte le amministrazioni centrali (circa 200), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti), al fine di realizzare il consolidamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture digitali della PA, che è uno degli obiettivi del Piano triennale per l'informatica della PA dell'Agid;

Visto il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani* (il cd. PNRR), approvato dalla Commissione europea il 22/04/2021, il quale si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali espressamente dedicata alla *“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”*;

Preso atto che lo sviluppo del sopra citato Polo Strategico Nazionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale con il supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è finanziato con i fondi del sopra citato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno della misura *M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE DELLA PA, investimento 1.1: Infrastrutture digitali*;

Visto l'articolo 33-septies del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, come modificato con D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, il quale ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni centrali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso l'infrastruttura PSN o verso un cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilità dei dati e dei servizi coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato da AGID con determinazione n. 628/2021, in conformità alle previsioni di cui al comma 4 del richiamato articolo 33-septies e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021;

Tenuto conto che pertanto AIFA - affinché venga definita la classe di sensibilità dei propri dati e dei servizi coinvolti - in data 18/07/2022 ha puntualmente trasmesso all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tramite il Portale web PA Digitale 2026, le informazioni necessarie per procedere con la propedeutica Classificazione dei propri dati e dei servizi, definita all'interno della Strategia Cloud Italia;

Vista la Convenzione per l'avvio dei lavori di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, secondo la tempistica prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, sottoscritta in data 24/08/2022 tra il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e il rappresentante legale della società di nuova costituzione PNS S.p.A. - partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei - secondo quanto previsto dagli atti della procedura di gara europea, gestita dalla centrale di committenza Difesa Servizi e dal Dipartimento, in qualità di stazione appaltante;

Considerato che, in accordo con la richiamata Classificazione, che dovrà essere validata da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, AIFA definirà il Piano di migrazione dei propri dati e servizi verso le soluzioni Cloud qualificate che dovrà essere trasmesso al Dipartimento per la transizione digitale entro il 28/02/2023 per la successiva verifica di conformità;

Vista la nota prot. n. 136841 del 28/11/2022 avente ad oggetto “Attuazione della Strategia Cloud Italia - Migrazione verso Polo Strategico Nazionale” con cui AIFA ha, quindi, chiesto alla società PSN S.p.A. di fornire il supporto tecnico necessario per la predisposizione del Piano dei fabbisogni contenente la descrizione delle esigenze e le indicazioni di tipo quali-quantitativo dei servizi che l'Agenzia intende sottoscrivere;

Preso atto che la durata del sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1 “Servizi di cloud computing” (CIG Originario 55187486EA) è stata estesa fino al 31/12/2022, in ossequio a quanto previsto dall’art. 49 comma 2 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR;

Viste le determinate del Direttore Generale dell’Agenzia n. 306 del 14/07/2022 e n. 324 del 19/07/2022 con le quali è stata, pertanto, prorogata fino alla nuova scadenza del 31/12/2022 anche la durata del Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80);

Tenuto conto della prossima scadenza al 31/12/2022 del predetto Contratto Esecutivo CIG derivato 8263119D80 stipulato da AIFA, nell’ambito del quale il RTI Telecom Italia S.p.A. eroga i servizi di “Cloud computing” (Infrastructure as a Service – IaaS, Backup as a Service – BaaS e Platform as a Service – PaaS) e di cloud enabling per il datacenter di produzione dell’Agenzia;

Preso atto che alla data di tale prossima scadenza non sarà ancora possibile per le PA migrare al PSN, stante lo stato dell’arte, come sopra descritto, delle prodromiche attività di competenza degli enti interessati alla realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, numero ID n. 176731906 del 07/12/2022, con il quale - in vista della prossima scadenza del sopra citato Contratto Esecutivo CIG derivato 8263119D80 e considerato che il passaggio al PSN entro tale scadenza non è fattibile per cause oggettive non imputabili all’Agenzia come puntualmente illustrato dal dirigente del Settore ICT nella relazione tecnica allegata al Modulo 232_01 ed al presente provvedimento - è stato richiesto di procedere all’affidamento all’operatore economico Telecom Italia S.p.A., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi infrastrutturali e servizi di supporto per il Data Center in cloud di AIFA, per una durata di 12 mesi, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell’Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud “pubblico” qualificato), per un importo pari a euro 2.048.331,97 oltre IVA di legge;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 149/2022, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 07/12/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista la sopra citata relazione tecnica del 07/12/2022, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, con la quale il dirigente del Settore ICT richiedente l’acquisto e RUP della procedura ha esposto i motivi sottesi all’acquisizione del servizio in argomento ed ha dichiarato sussistere, nel caso di specie, tutte le condizioni richieste dal sopra citato art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, precisando in particolare che *“considerato che la migrazione dei dati e servizi dell’AIFA verso il PSN potrà essere avviata solo nel corso del 2023, per ragioni non imputabili all’Agenzia, si rende necessario dare continuità ai servizi sin qui erogati dall’Operatore Economico Telecom Italia nell’ambito del Contratto in parola”*.

Preso atto, infatti, di quanto dichiarato nella sopra citata Relazione Tecnica che *“Solo nel corso del 2023 l’AIFA potrà, quindi, dare avvio al Piano di migrazione verso il PSN dei propri dati e*

servizi che sono attualmente ospitati, per l'ambiente di produzione, presso i Data Center di Telecom Italia S.p.a., nell'ambito del Contratto di adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80)" e che "considerato che la migrazione dei dati e servizi dell'AIFA verso il PSN potrà essere avviata solo nel corso del 2023, per ragioni non imputabili all'Agenzia, si rende necessario dare continuità ai servizi sin qui erogati dall'Operatore Economico Telecom Italia nell'ambito del Contratto in parola" in quanto "il Data Center dell'Agenzia è attualmente ospitato presso l'infrastruttura di Telecom Italia nell'ambito del richiamato Contratto di adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80), tenuto conto che il Polo Strategico Nazionale presso cui AIFA dovrà migrare i propri dati e servizi si avvale della medesima infrastruttura, appare opportuno dare continuità ai servizi erogati da Telecom Italia e poter procedere con la migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia direttamente verso il PSN in modo più semplice e senza ulteriori elementi di complessità tecnica e di rischio al fine di scongiurare, quindi, un blocco dell'azione amministrativa in violazione del principio costituzionale di buon andamento della stessa";

Vista la nota prot. n. 127802 del 09/11/2022 con la quale il Settore ICT ha chiesto all'operatore Telecom Italia di predisporre il Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro, per garantire all'Agenzia i servizi continuativi attualmente erogati nell'ambito del Contratto esecutivo CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80 per una durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).

Visto il Progetto dei Fabbisogni, trasmesso in data 05/12/2022 da Telecom Italia ed acquisito in pari data al protocollo generale dell'AIFA con n. 0140209, contenente la proposta tecnico-economica per garantire all'Agenzia l'erogazione dei servizi infrastrutturali e di Cloud enabling fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni tecniche di cui al precedente Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al sopra citato Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80);

Vista la nota prot. AIFA n. 0141835 del 07/12/2022 con la quale l'OE Telecom Italia ha applicato, rispetto ai prezzi da listino del contratto SPC Cloud Lotto 1, uno sconto pari a euro 527.304,22 oltre IVA;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico Telecom Italia S.p.A., rilasciata dal Dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

Preso atto di quanto dichiarato in merito nella sopra citata Relazione Tecnica ed in particolare che *"quanto alle condizioni economiche, l'Operatore economico Telecom Italia ha applicato una tariffa migliorativa rispetto al listino del Contratto Quadro Consip applicando uno sconto pari a euro 527.304,22, oltre IVA (vedi allegato 2). Per quanto concerne la congruità tecnico economica, si precisa che, dal punto di vista tecnico, i servizi sono stati congruiti in occasione della gara CONSIP SPC Lotto 1, mentre dal punto di vista economico, l'OE ha offerto il predetto sconto sui prezzi congruiti in occasione della gara CONSIP SPC Cloud Lotto 1";*

Preso atto di quanto, altresì, dichiarato nella sopra citata Relazione Tecnica ed in particolare che *"l'esigenza di mantenere i servizi dell'OE Telecom Italia risponde a canoni di economicità*

ed efficienza e si è resa necessaria nelle more della migrazione dei dati e servizi di AIFA presso il Polo Strategico Nazionale, il quale non sarà reso disponibile dai competenti enti prima del 2023, circostanza quest'ultima imprevedibile e non imputabile all'Agenzia";

Vista la nota dell'11/12/2022, acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. 0142385, con cui il Dirigente del Settore ICT e RUP della presente procedura ha rappresentato che attualmente non vi sono altri strumenti, messi a disposizione da Consip, utilizzabili per l'esecuzione dei servizi oggetto della procedura negoziata con Telecom Italia S.p.A.;

Visto l'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 177/2009 ai sensi del quale *"DigitPA (n.d.r. Agenzia per l'Italia Digitale AGID) ora esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA (n.d.r. Agenzia per l'Italia Digitale AGID) a detta Autorità";*

Preso atto, pertanto che per le centrali di committenza, quali la Consip S.p.A., la richiesta di tale parere non è obbligatoria e che, per espressa previsione di legge, anche le Amministrazioni che aderiscono a Convenzioni e Contratti Quadro Consip sono parimenti esonerate dall'obbligo di richiedere il parere in occasione della stipula dei relativi contratti esecutivi;

Preso atto che nel caso di specie la procedura negoziata di cui trattasi è stata richiesta per la fornitura degli stessi servizi di cui al Contratto Esecutivo stipulato in adesione al sopra citato Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80), stipulato dalla centrale di committenza Consip S.p.A.;

Considerato pertanto che, come dichiarato dal RUP con sopra citata nota dell'11/12/2022, prot. AIFA n. 0142385, il sopra citato Progetto dei Fabbisogni, prot. AIFA n. 140209, trasmesso da Telecom Italia S.p.A., risponde a quanto richiesto dell'Agenzia ed è coerente, dal punto di vista tecnico ed economico, con il Contratto Quadro Consip SPC Lotto 1, in quanto le modalità di svolgimento dei servizi sono in tutto aderenti a quanto previsto nel Contratto Quadro Consip in parola, mentre i relativi termini economici sono calcolati applicando uno sconto al listino del Contratto Quadro Consip medesimo e che, quindi, trattandosi di un contratto conforme e migliorativo rispetto alle clausole contenute nel contratto Quadro Consip SPC Lotto 1, come avviene per la stipula dei contratti esecutivi, parimenti non necessita di essere sottoposto al preventivo parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, anche in ragione dell'estrema urgenza legata alla necessità di non interrompere alla scadenza del Contratto Esecutivo fissata al 31/12/2022 i servizi in parola in quanto indispensabili per il funzionamento di AIFA;

Vista la nota del 07/12/2022 con cui il RUP della presente procedura ha dichiarato necessaria la nomina di un DEC che, con il supporto di un assistente, gestisca l'esecuzione del contratto

che verrà stipulato con il fornitore Telecom Italia S.p.A., date l'entità dell'importo contrattuale e la particolare complessità delle attività contrattualmente previste;

Considerato che l' Ing. Laura Rapone ed il Dott. Marco Fontanella, entrambi dei ruoli dell'AIFA in servizio presso l'Ufficio Technology & Communication, sono in possesso dei prescritti requisiti di competenza e specifica professionalità richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'espletamento delle funzioni di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) quanto all' Ing. Rapone e di assistente al DEC quanto al Dott. Fontanella;

Visto l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, poi modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), del D.L. n. 77/2021, in virtù del quale *"1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della procedura e della stipula del relativo contratto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, è autorizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - CIG 9540402CC7 - CUI S97345810580202200001, con Telecom Italia S.p.A., P.IVA 00488410010, per l'affidamento di servizi continuativi attualmente erogati nell'ambito del Contratto Esecutivo CIG derivato 8263119D80 stipulato da AIFA in adesione al Contratto Quadro SPC - LOTTO 1 CIG originario 55187486EA.
2. Si autorizza la sottoscrizione del contratto con il predetto OE, secondo le modalità e alle condizioni anche economiche descritte nel Progetto dei Fabbisogni richiamato in premessa, ferme ed invariate tutte le restanti condizioni previste nel Contratto Esecutivo CIG Derivato 8263119D80.
3. Il contratto avrà la durata una durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Agenzia verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).
4. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa davanti all'Ufficiale Rogante di AIFA.
5. Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2021, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come prevista dall'art. 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti per la partecipazione alla procedura.

6. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'OE.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.048.331,97 oltre IVA di legge.
2. La spesa graverà sul budget dell'anno 2023.
3. Il pagamento in favore dell'OE Telecom Italia SpA, sarà effettuato mediante bonifico bancario sui numeri di conto corrente dedicati indicati dal Fornitore.

Art. 3
(nomina DEC e assistente al DEC)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate, sono individuati tra il personale di ruolo con qualifica non dirigenziale dell'AIFA:
 - l'Ing. Laura Rapone, quale Direttore dell'esecuzione del contratto autorizzato dal presente provvedimento, con l'incarico di monitorare sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto indicato dal D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018, n. 111;
 - il Dott. Marco Fontanella, quale assistente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 07/12/2022 n. 149/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione Tecnica ICT del 07/12/2022;
3. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
4. Progetto dei Fabbisogni, prot. AIFA n. 0140209 del 05/12/2022;
5. Nota Telecom Italia, prot. AIFA n. 0141835 del 07/12/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____